

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.*

(2) *Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253 ed il D.M. 2 agosto 2005.*

(...)

Articolo 31 *Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività*(Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

(...)

Articolo 35 *Reclutamento del personale*(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷⁴⁾

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; ⁽¹⁷³⁾

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. ⁽¹⁶⁹⁾

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. ⁽¹⁶⁹⁾

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'*articolo 5, comma 4, del medesimo decreto*. ^{(165) (172)}

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'*articolo 36*. ⁽¹⁶⁷⁾

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ⁽¹⁷⁰⁾. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. ⁽¹⁶⁶⁾

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. ⁽¹⁶⁸⁾

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di

difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53*, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

(165) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'art. 3, comma 10, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(166) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.*

(167) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80.*

(168) *Comma inserito dall'art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(169) *Comma inserito dall'art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

(170) *Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l' art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.*

(171) *Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la Dir.Min. 26 febbraio 2002.*

(172) *Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, vedi il D.P.R. 17 aprile 2002, il D.P.R. 21 ottobre 2002, il D.P.R. 12 maggio 2003, il D.P.R. 1° giugno 2004, il D.P.R. 3 luglio 2004, il D.P.C.M. 26 luglio 2005, il D.P.C.M. 4 agosto 2005, il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, il D.P.C.M. 11 marzo 2008, il D.P.C.M. 5 giugno 2009, il D.P.C.M. 26 ottobre 2009, il D.P.C.M. 30 novembre 2010, il D.P.C.M. 21 aprile 2011, il D.P.C.M. 28 ottobre 2011, l'art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013, il D.P.C.M. 20 giugno 2014, l' art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015, il D.P.C.M. 15 dicembre 2015, il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, il D.P.C.M. 31 dicembre 2015 e il D.P.C.M. 3 febbraio 2016. Vedi, anche, la Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05 e l'art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

(173) *Vedi, anche, la Direttiva 23 maggio 2007.*

(174) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.*

(...)